

## Verbale di riunione

Numero: 11.2005	Luogo: Assessorato alla Sanità
Data: 13/6/2005	Ora inizio: 14,00

### Partecipanti

Nome	Ente	Firma
Mario Orsali	Ufficio 5 Settore Sanità	
Francesco S. Di Ridolfo	RTI Svimservice Ruhl	<i>F. S. Di Ridolfo</i>
Sandro Gioiello	RTI Svimservice Ruhl	<i>Sandro Gioiello</i>
Franco Dragone	RTI Svimservice Ruhl	<i>Franco Dragone</i>
Ignazio Aprile	FIMMG	<i>Ignazio Aprile</i>
Anna Lampugnani	Federazione Medici (CUMI-AISS)	<i>Anna Lampugnani</i>
Vito Carbone	Usl Ba/4	<i>Vito Carbone</i>
Donato Monopoli	FIMMG	<i>Donato Monopoli</i>
Filippo Anelli	FIMMG	<i>Filippo Anelli</i>
Francesco Ghionda	Federazione Medici (CUMI-AISS)	<i>Francesco Ghionda</i>
Nicola Calabrese	FIMMG	<i>Nicola Calabrese</i>

**Oggetto: Nuovo ACN Nazionale MMG**

### 1. Assistenza Primaria.

Si dà lettura della nota prot. SG/mb/563/2005 della Svimservice. Il tavolo tecnico si esprime come di seguito.

Si precisa che in tutti i casi in cui nel verbale 10.2004 si fa riferimento all'art. 49 si deve intendere art. 59.

La Federazione Medici CUMI-AISS chiede che siano pubblicate le zone carenti relative al DIF 2003 per l'Emergenza Sanitaria Territoriale 118 (95 medici per 17 postazioni). La FIMMG aderisce alla richiesta.

A proposito dell'art. 59 lettera B comma 14 il tavolo conferma che gli importi spettano nel rispetto del minimo impegno orario previsto dalla normativa vigente.

A proposito dell'art. 59 lettera B comma 15 e 16 si confermano gli importi riportati. Si chiarisce che, in relazione al comma 15, in attesa degli accordi regionali, il fondo sarà distribuito con le modalità di cui al comma 16 fermi restando gli incrementi di cui al comma 15. In analogia al Compenso Forfetario si concorda che, come per la lettera A comma 7, le scelte e revoche con effetto retroattivo comportano il recupero delle quote. L'importo spetta a tutti i medici titolari, a prescindere dalla data di convenzione.

A proposito dell'art. 59 lettera C comma 1, si concorda con quanto riportato. A proposito delle vaccinazioni antinfluenzali per ultra 75 enni, si chiarisce che la prestazione deve continuare ad essere erogata. A proposito della tariffa, in mancanza di un richiamo ben preciso a livello normativo, in considerazione del suo valore sociale e sanitario per la prevenzione delle malattie infettive e la riduzione dei ricoveri impropri, il tavolo propone che la prestazione venga retribuita con la tariffa di cui al punto 4 della tabella B del comma 1 lettera C dell'art. 59. Si precisa che le prestazioni erogate dai sostituti devono essere retribuite automaticamente ai sostituti solo nel caso di sostituzioni con oneri a carico delle Usl. Si precisa che il tetto sulla retribuzione delle PPIP è soppresso a decorrere dal 1/4/2005.

A proposito dell'art. 59 lettera C comma 2 si concorda che la tariffa per le ADP è pari a € 26,46 e che la tariffa per le ADI è pari a € 28,92. Si concorda che il tetto da applicarsi è pari al 28% degli importi di cui alla Lettera A Comma 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, Lettera B comma 4, 16.

A proposito dell'art. 60 comma 1 si conferma con quanto ivi riportato.

A proposito dell'art. 60 comma 4 si conferma con quanto ivi riportato.